



Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro

Udienza del 8/07/2014

N. 3496/2014

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Milano

Dr. Laura Bertoli quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa promossa

da

G [redacted] **C** [redacted] (C.F. [redacted]) con il patrocinio dell'avv. PERRELLI CIRO e dell'avv. GODINO MARIA LUISA, elettivamente domiciliato in VIA GONZAGA, 5 in MILANO presso il difensore avv. PERRELLI CIRO

RICORRENTE

contro

M [redacted] **S.R.L.** con il patrocinio dell'avv. CAFERRI PAOLA, elettivamente domiciliato in VIA FIAMMA, 27 in MILANO presso il difensore avv. CAFERRI PAOLA

L. **S.R.L. IN LIQUIDAZIONE** – cancellata dal registro delle imprese

R [redacted] **D** [redacted] con il patrocinio dell'avv. PARISI FILIPPO e dell'avv. MENNITTI STEFANIA BIANCA, elettivamente domiciliato in VIA CARLO CRIVELLI, 15/1 in MILANO presso il difensore avv. PARISI FILIPPO

RESISTENTI



Con ricorso depositato il 24.3.2014

Avente ad OGGETTO: opposizione ordinanza ex L. 92/2012 .

All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art. 1, comma 48, legge n. 92/2012 depositato in data 24.12.2013 G. C. ha impugnato il licenziamento intimatole il 6.5.2013 da L. , chiedendo al Tribunale di accertarne la nullità, inefficacia o comunque illegittimità e di ordinare alla M. s.r.l.- cessionaria dell'azienda di L. - la reintegrazione della lavoratrice nel proprio posto di lavoro, con condanna al risarcimento del danno, ex art. 18 commi IV e VII Statuto lavoratori; in via subordinata ha chiesto che il Tribunale, accertata l'illegittimità del licenziamento, dichiarasse la risoluzione del rapporto di lavoro e condannasse in solido tutte le parti convenute al pagamento di una indennità risarcitoria determinata tra 2,5 e 6 mensilità.

A sostegno delle proprie domande, la lavoratrice:

ha dedotto di essere stata dipendente della convenuta L. s.r.l. (già M. s.r.l.: cambio di denominazione denunciato in data 7.5.2013, contemporaneamente alla cessione di azienda di cui *infra*) e di essere stata licenziata per giustificato motivo oggettivo in data 6.5.2013 con il pretesto, addotto dalla datrice, della cessazione dell'attività lavorativa;

ha sostenuto che la cessazione dell'attività lavorativa era stata solo apparente: in forza di cessione di azienda stipulata in data 7.5.2013, l'attività della L. s.r.l. (già M. s.r.l.) era stata trasferita a società di nuova costituzione, la "nuova" M. s.r.l.;

ha dedotto che R. D. , liquidatore della L. s.r.l, prima di procedere al licenziamento della ricorrente, aveva proposto a lei e agli altri lavoratori di dimettersi dalla società in liquidazione, rassicurando la riassunzione da parte della





nuova M. A fronte del rifiuto della lavoratrice, quest'ultima era stata licenziata.

L'ordinanza opposta ha rigettato l'impugnativa del licenziamento, evidenziando che né L né (nuova) M avevano i requisiti dimensionali per l'applicazione dell'art. 18 statuto lavoratori (con conseguente improponibilità delle domande della lavoratrice nelle forme del c.d. rito Fornero).

Con ricorso depositato in data 24.3.2014 G C ha proposto opposizione avverso detta ordinanza, chiedendone la revoca e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo della fase sommaria.

Nel giudizio di opposizione, la lavoratrice – oltre a reiterare le argomentazioni già proposte nella fase sommaria - ha eccepito la nullità del licenziamento, giustificato da motivo illecito (volontà ritorsiva del datore di lavoro, finalizzata a punire la lavoratrice che aveva rifiutato di dimettersi), con conseguente applicabilità della tutela dell'art. 18, comma primo, St. Lav. a prescindere dal requisito dimensionale dell'impresa datrice di lavoro.

Si sono costituiti (solo) M s.r.l. e R D , contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.

Entrambi i convenuti costituiti hanno eccepito:

l'inammissibilità della diversa *causa petendi* introdotta dalla lavoratrice solo nella fase di opposizione: a riprova di ciò hanno evidenziato l'assenza, nelle conclusioni rassegnate in fase di opposizione, di riferimento all'art. 18, comma 1, st. Lavoratori (norma tesa a disciplinare il licenziamento nullo per motivo illecito determinante);

l'inammissibilità delle domande proposte, avuto riguardo al rito prescelto;

il proprio difetto di legittimazione passiva, rispetto alle pretese avanzate in giudizio.





All'esito della discussione orale all'udienza del 8.7.2014, l'opposizione deve essere respinta.

Va in primo luogo considerato che, nel ricorso in opposizione, la lavoratrice dà atto della intervenuta cancellazione dal registro delle imprese della società L s.r.l. in liquidazione; nondimeno, la ricorrente ha evocato in giudizio detta società, piuttosto che i soci.

Tuttavia, *“La cancellazione della società dal registro delle imprese, determinandone l'estinzione, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio; pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si dà un evento interruttivo, disciplinato dall'art. 299 cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ.; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso”* (Cass. 20.9.2013 n. 21517).

Nel caso in esame, peraltro, l'estinzione della società è avvenuta prima dell'instaurazione del giudizio di opposizione (tanto è vero che la parte opponente ne dà atto nel ricorso introduttivo), con la conseguenza (non di dar luogo ad un evento interruttivo del processo, non ancora pendente, bensì) di una *vocatio in jus* avvenuta invalidamente, nei confronti di soggetto ormai inesistente.

Agli effetti giuridici, infatti, la cancellazione della persona giuridica dal registro delle imprese equivale al decesso della persona fisica ed è pertanto applicabile il principio per cui *“Si ha nullità della citazione nel caso in cui sia convenuta in giudizio persona già deceduta, in quanto presupposto necessario della vocatio in ius è l'esistenza attuale delle parti, sicché il fatto oggettivo dell'inesistenza (...) del convenuto*





non consente l'insorgenza del rapporto contenzioso (Cass. 6/04/1983 n. 2400; Cass. 6.6.2013 n. 14360).

Trattandosi di inesistenza della chiamata in causa (e della correlata notificazione dell'atto), il vizio si traduce nella mancata costituzione del rapporto processuale nei confronti di L. S.p.A. s.r.l. (società formale datrice di lavoro della ricorrente all'epoca del licenziamento: cfr. doc. 16 fascicolo ricorrente); il vizio non è sanabile nel presente giudizio.

Né rileva, ai fini che interessano, la circostanza per cui la società avrebbe tuttora la titolarità di rapporti giuridici pendenti (quale quello oggetto di giudizio); secondo Cass. Sezioni Unite n. 6070 del 12.3.2013 *“Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo”*.

A seguito della cancellazione, quindi, la lavoratrice avrebbe dovuto formulare le proprie domande nei confronti dei soci, e non nei confronti di soggetto giuridico inesistente.





Quanto alle domande svolte dalla ricorrente nei confronti delle convenute ritualmente citate in giudizio (“nuova” M s.r.l., cessionaria dell’azienda di L.; R. D., liquidatore di quest’ultima), la statuizione adottata nell’ordinanza oggetto di opposizione risulta corretta.

Quanto a R. D., va rilevato anche che vi è difetto di legittimazione passiva, posto non è esplicitato a che titolo le domande oggetto di causa possano essere indirizzate nei suoi confronti.

Quanto alla M s.r.l., nei cui confronti la ricorrente invoca anche l’art. 2112 c.c., il ricorso risulta improponibile.

Ed infatti la legge 28 giugno 2012 n. 92 sottopone al rito speciale disciplinato dall’art. 1 commi 47 e ss. della medesima legge solo le “*controversie aventi ad oggetto l’impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro*” (art 1, comma 47); il successivo comma 48, per quanto di interesse, prevede che con il ricorso introduttivo del giudizio non possano “*essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47 del presente articolo, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi*”.

La legge ha inteso pertanto assicurare una corsia preferenziale ed un rito celere e sommario per le controversie che potrebbero concludersi, almeno astrattamente, con un provvedimento reintegratorio, che dichiari la prosecuzione o il ripristino del rapporto illegittimamente cessato.

In dottrina e giurisprudenza è dubbio se la riforma si applichi anche quando debba essere risolta la questione della costituzione del rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal datore di lavoro, ipotesi questa che si verifica, come nella fattispecie in esame, in ipotesi di trasferimento di azienda *ex art. 2112 c.c.*

Ritiene questo giudice che la problematica della qualificazione debba riguardare unicamente il rapporto tra le stesse parti tra cui è intercorso il rapporto che ha portato all’atto impugnato e non tra una di esse e un soggetto terzo: in tal senso, tra gli altri, si richiama il precedente costituito dall’ordinanza del Tribunale di Milano, est. Casella, 26 ottobre 2012 RG 10887/12, che rileva come la locuzione “*anche quando*





devono essere risolte le questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro" appare da interpretarsi tenendo conto dello scopo del rito sommario-espressamente dichiarato nel comma uno della stessa norma- volto ad accelerare le controversie attinenti ad un licenziamento per cui sia applicabile l'articolo 18, cosicché appare da selezionare in tale ottica, l'ambito esclusivo delle cause destinate a tale rito preferenziale, al fine di dare corretta applicazione ed effettività alle suddette previsioni; che infatti, qualora in tale ambito venissero immesse tipologie di controversie che, nella volontà del legislatore, non vi dovessero rientrare, si rischierebbero di verificare le possibilità acceleratorie del medesimo procedimento per le cause allo stesso destinate; che in tal senso nel definire l'ambito delle cause assoggettate la procedura accelerata sommaria, secondo un'interpretazione sistematicamente e teleologicamente orientata, le parole "anche quando devono essere risolte questioni relativa qualificazione del rapporto di lavoro" appaiono da interpretarsi nel senso che si tratta di controversie in cui si debba verificare una diversa definizione del rapporto esistente tra le stesse parti(come si desume dal termine rapporto) e non, invece, ipotesi in cui si debba accertare la costituzione di una relazione lavorativa con soggetti terzi".

Alla luce di tali argomentazioni, condivise da questo giudice, si deve rilevare che nella fattispecie la ricorrente ha dedotto essersi verificato un trasferimento di ramo di azienda ex art. 2112 c.c., con automatica prosecuzione – stante la natura illecita del licenziamento - del rapporto alle dipendenze della cessionaria M s.r.l, ed ha chiesto la reintegrazione presso quest'ultima, che rappresenta un soggetto terzo rispetto alle parti del rapporto di lavoro in cui è intervenuto il licenziamento.

Dette domande non sono compatibili con il rito proposto (né vi è margine per applicare l'art. 4 d.lgs. 150/2011, invocato dalla ricorrente: la norma allude infatti alla diversa ipotesi di errore nella scelta tra i riti contemplati da quel decreto legislativo, nei casi previsti da quel decreto, e non altre ipotesi).

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, accertata l'inesistenza di valido rapporto processuale tra parte ricorrente e L, il ricorso deve per il resto essere dichiarato improponibile.

Tenuto conto della novità delle questioni trattate, della natura processuale della pronuncia e dell'esistenza di differenti orientamenti giurisprudenziali in materia, si ritengono sussistere le condizioni per compensare integralmente tra la ricorrente e





M [redacted] s.r.l. le spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.; nei rapporti tra ricorrente e R [redacted] D. [redacted] le spese – nella misura liquidata in dispositivo - vengono invece regolate secondo il principio di soccombenza.

Sentenza esecutiva.

PQM

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigetta, così provvede:

- 1) Accerta l'inesistenza di valido rapporto processuale tra G [redacted] C [redacted] e la società estinta L [redacted] s.r.l.;
- 2) Rigetta nel resto il ricorso.
- 3) Compensa le spese di lite tra G [redacted] C [redacted] e M [redacted] s.r.l.;
- 4) Condanna G [redacted] C [redacted] a rifondere a R [redacted] D. [redacted] le spese di lite, liquidate in euro 1000,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.

Sentenza esecutiva

Milano, 18.7.2014

Il Giudice

Laura Bertoli

